

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 959} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento
artistico negli edifici pubblici

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Resta in noi tuttora viva l'emozione per l'attentato agli Uffizi di Firenze ed il compiacimento per l'eccezionale intervento da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali che consentì in tempi brevissimi la riapertura di diverse sale. Ma l'emozione più forte, perché impensata, fu determinata da quelle immagini, trasmesse dalla televisione, di migliaia di cittadini che, pazientemente, attendevano il momento di poter nuovamente accedere agli Uffizi. Attendere non tanto per rivedere opere d'arte già note, ma per un omaggio, per una dimostrazione, per quel sentimento — forse indefinito — che coinvolge tanti di noi, e probabilmente tutti, nel mondo della cultura. Patrimonio comune che ci qualifica nel nostro vivere civile.

Ma accanto a questa splendida manifestazione di civismo offerta dal singolo ed anonimo cittadino, si eleva, in contrapposizione, « l'atonìa » di tanti enti pubblici. Infatti, per promuovere la cultura dell'arte, in Italia, sin da prima dell'ultima guerra, era stata varata una legge dall'allora Ministro Bottai che imponeva, per le costruzioni o per le ristrutturazioni di pubblici edifici, la decorazione con opere d'arte e ne precisava il finanziamento nell'ammontare del 2 per cento della spesa globale delle costruzioni. Fu un provvedimento di estremo interesse per la decorazione degli edifici pubblici, tanto da venir ripreso da alcuni Stati esteri e, a Los Angeles, anche per l'edilizia civile.

Quasi subito dopo la guerra, il 29 luglio 1949, il Governo italiano, mentre si era

avviata la ricostruzione del nostro Paese, approvava la legge n. 717 del 1949, che, riprendendo il vecchio concetto, dettava norme aggiornate « per l'arte negli edifici pubblici ».

Successivamente, il 3 marzo 1960, il Governo dell'epoca, con la legge n. 237 del 1960, integrava la citata legge n. 717 del 1949. Ma da quel momento si dovette assistere ad una progressiva non applicazione delle norme da parte di molti enti pubblici. In genere le norme sono state disattese e lo sono sempre di più dai comuni, dalle province, dalle regioni, quasi che, avendo conseguita l'autonomia, tali enti fossero legittimati a non applicare questa legge dello Stato.

Di fronte ad una situazione di fatto che penalizza la creatività degli artisti, come

tutti possono riscontrare nelle rispettive città, si ritiene necessario ed opportuno presentare questa proposta di legge, in cui il limite per la spesa di opere d'arte è contenuto nel limite del 2 per cento della spesa totale prevista per il progetto, ma rapportato ai valori medi delle nuove costruzioni o ristrutturazioni.

Al fine di presentare un contesto di norme immediatamente comprensive si sono riprodotte nel testo presentato principi e formule delle disposizioni precedenti e, contemporaneamente, si propone l'abrogazione sia della legge 29 luglio 1949, n. 717, sia della legge 3 marzo 1960, n. 237, in modo da consegnare all'approvazione degli onorevoli colleghi un testo organico e privo di fastidiosi rinvii.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici che procedono alla costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte, una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

2. I progetti di cui alla presente legge devono contenere l'indicazione di massima delle opere d'arte per l'abbellimento ed il computo del relativo importo.

3. Quando le costruzioni o le ristrutturazioni sono eseguite per lotti o in momenti successivi nel tempo, il computo dell'importo delle opere d'arte di abbellimento è fatto sul totale della spesa prevista nel progetto.

4. Dagli obblighi di cui alla presente legge sono escluse le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici ad uso industriale o di edilizia popolare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati che importano una spesa non superiore a 300 milioni di lire.

5. Gli importi previsti per opere di decorazione generale non concorrono nel calcolo della quota di cui al comma 1.

6. Quando il progetto architettonico non prevede l'esecuzione in sito di opere d'arte pittoriche o di scultura, la quota di cui al comma 1 è devoluta per l'acquisto o per l'ordinazione di opere d'arte mobili ad integrazione della decorazione degli interni.

ART. 2.

1. Quando l'importo complessivo delle spese per le opere d'arte non supera i 50 milioni di lire, l'amministrazione sul cui bilancio è iscritta la spesa per la costru-

zione o ristrutturazione dell'edificio, in concorso con il progettista o con il sovrintendente competente o con un artista da questi designato, procede alla scelta dell'artista o degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di abbellimento.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore di 50 milioni di cui ai commi 1 e 3 è annualmente rivalutato in base all'indice di variazione del costo della vita elaborato dall'ISTAT.

3. Nel caso in cui l'opera di abbellimento superi complessivamente l'importo di 50 milioni di lire, l'amministrazione competente indice un concorso nazionale, dandone avviso su non meno di cinque quotidiani a diffusione nazionale e su non meno di tre riviste specialistiche d'arte e di pittura, scelte fra quelle a maggior tiratura.

4. Per l'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'amministrazione competente nomina una commissione giudicatrice composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione, che ricopre la carica di presidente;

b) il progettista della costruzione o della ristrutturazione;

c) il sovrintendente territorialmente competente in relazione all'ubicazione della costruzione o della ristrutturazione;

d) quattro artisti scelti dalle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, fra gli iscritti residenti nella regione dove è ubicata la costruzione o la ristrutturazione.

ART. 3.

1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore deve accertare, sotto la propria responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

2. Nel caso in cui il controllo di cui al comma 1 dia esito negativo, la costruzione deve essere dichiarata non collaudabile,

fino a quando gli obblighi di cui al medesimo comma 1 non siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente non abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata di una quota pari al 5 per cento alla sovrintendenza competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.

ART. 4.

1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e da liquidarsi, dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della competente sovrintendenza, agli artisti esecutori, è trattenuto il 2 per cento a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1953, n. 1282.

2. La trattenuta di cui al comma 1 si applica anche sugli importi destinati ad acquisti ed ordinazioni di cui al comma 6 dell'articolo 1.

3. Il versamento a favore dell'Ente di cui al comma 1 è fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o della ricostruzione.

ART. 5.

1. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e la legge 3 marzo 1960, n. 237, sono abrogate.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002160